



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA

e.mail: croipu@gmail.com

Bari, 22 febbraio 2016

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri di
BARI
BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

Ai Consiglieri della CROIPu

LORO SEDI

Oggetto: Legge Regionale n. 30 del 3 novembre 2016 *“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”*.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha compulsato questa Consulta in relazione agli obblighi introdotti nell’ordinamento a seguito dell’entrata in vigore della legge descritta in oggetto, che determinano nuove e significative responsabilità in capo ai professionisti del settore ed alle categorie professionali più in generale.

La Regione Puglia, infatti, ha emanato la L.R. n° 30 del 3 novembre 2016, in vigore a far data dal 04.11.2016 (pubbl. su BURP n° 126), al fine di assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione delle popolazioni alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.

La stessa legge ha fissato i livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni ed ha previsto l’esecuzione di azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza, stabilendo fra l’altro che, entro due anni dalla data di entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dovrà approvare il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR) e con modalità esecutive ed appositi studi settoriali, specificatamente stabiliti e disciplinati dalla legge.

Sede Legale e Operativa
Viale Japigia n.184 – 70126 – BARI
Tel. +39 080 5547401 – Fax. +39 080 5547421



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA

e.mail: croipu@gmail.com

Senonché la legge medesima, pur rinviando i numerosi adempimenti in materia al redigendo Piano, già all'attualità prevede al suo interno una stringente disciplina sulle nuove costruzioni e sugli edifici esistenti (art. 3 e art. 4 rispettivamente), arrivando finanche a porre severe limitazioni sulla certificazione di agibilità degli immobili, in caso di superamento dei livelli limite di concentrazione.

Dalla lettura della legge emergono inoltre profili di conflittualità con altre disposizioni normative vigenti, in modo particolare con quanto disposto dal Testo Unico sull'Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. Fra l'altro, non risulta chiaramente definito l'ambito di applicazione, facendo sorgere dubbi interpretativi per la sua corretta applicazione.

Il titolo della Legge *“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”* che, conseguentemente fa supporre la sua applicazione soltanto per gli ambienti confinati, non trova invece nel dispositivo alcun riferimento, in quanto, né è chiarito cosa si intenda per *“ambiente confinato”* non essendo riportate definizioni tecniche o rimandi ad altre normative di settore, né tale definizione è mai richiamata nel testo; al contrario, vengono introdotti nuovi ambiti di applicazione, quali l'*ambiente chiuso*, anch'esso privo di qualsiasi definizione chiarificatrice, ovvero e addirittura *tutti i locali dell'immobile interessato*, in aperta contraddizione con l'oggetto ed il titolo della legge.

Altro aspetto critico che emerge dalla lettura della Legge, riguarda l'assenza di definizioni per identificare quali siano le categorie di *“edifici aperti al pubblico”*, poiché se è vero che all'art.4 comma 1 lett. a è chiaramente identificato l'ambito di applicazione per gli edifici destinati all'istruzione, altrettanto non si evince alla lett. b ove si parla genericamente di *“edifici aperti al pubblico”* senza identificare le categorie interessate o ritenute prioritarie.

Pesanti appaiono le conseguenze previste dalla legge in caso di inadempienza agli obblighi di misurazione del gas radon e trasmissione dei risultati al comune competente e all'Arpa, che possono portare *“alla sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità”* dell'immobile, con automatica decadenza di tutte le Licenze e Autorizzazioni concesse alle attività economiche imprenditoriali aperte al pubblico, con gravi riflessi anche sul tessuto economico e sociale del Paese.

Anche il regime delle *“nuove costruzioni”*, normato all'art.3 della Legge, trova analoga disciplina in relazione al superamento del limite di concentrazione, prevedendosi anche in questo caso che *“Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito”*.



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA

e.mail: croipu@gmail.com

Tale aspetto assume particolare evidenza per le categorie professionali chiamate a compiti di direzione lavori o ad asseverare atti propedeutici all'avveramento della certificazione di agibilità. E' appena il caso di rammentare, infatti che, con le recenti modifiche al TUE (DPR 380/01) introdotte con il D.Lgs.222/2016, il Certificato di Agibilità non viene più rilasciato dai Comuni, restando in capo al titolare del permesso di costruire o al soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o loro successori o aventi causa, l'obbligo della presentazione allo sportello unico per l'edilizia della segnalazione certificata, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, unitamente alle certificazioni prodotte dai professionisti. (vedasi art.24 del DPR 380/01 modificato dal D.Lgs.222/2016).

Se ne deduce pertanto che, dal combinato disposto del DPR 380/01 e Legge Regionale n.30/2016, la direzione lavori o, in generale, i professionisti abilitati non potranno definire la chiusura lavori per "nuovi edifici" e procedere con le conseguenti attestazioni, in assenza dei dati del monitoraggio del gas radon richieste dalla Legge Regionale n.30. Queste ultime, si ribadisce ancora una volta, debbono infatti essere estese per un lungo arco temporale, trattandosi di misurazioni non immediatamente eseguibili; né tali misure possono essere eseguite prima che l'opera stessa sia stata completata, necessitando comunque l'obbligo di definire gli "ambienti confinati" e gli "ambienti chiusi".

Si ritiene, pertanto, indifferibile e urgente richiedere chiarimenti in merito alla Regione, al fine della emissione di apposite circolari esplicative o Linee Guida che consentano la corretta applicazione della legge.

Nelle more, si richiede un cortese riscontro da parte di ciascun Ordine territoriale, con l'eventuale invio di contributi nel merito della richiamata legge. Tanto, anche al fine del necessario approfondimento da operare prima della discussione dell'argomento, da effettuarsi alla prossima riunione del Consiglio della CROIPU, con la previsione di apposito punto all'odg.

Distinti saluti

Il Presidente
(*ing. Antonio Colaianni*)